

guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

Periodico settimanale / Anno XIX / n. 14 Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma



Guida al Lavoro

Settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro

In evidenza





TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Tfr in busta paga, l'accordo Abi per il finanziamento alle piccole imprese

» PAG 12



AMMORTIZZATORI SOCIALI

Lavoro dipendente e indennità Aspi: effetti collaterali

» PAG 22



CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Contratti di solidarietà, i criteri del Ministero per l'incremento dell'integrazione

» PAG 32



MODELLO 730

Mod. 730: l'Agenzia chiarisce adempimenti e nuove sanzioni per Caf e professionisti

» PAG 72



CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Procedure concorsuali e Cigs, sì ai trattamenti per il secondo anno di crisi anche per il 2015

» PAG 76



SCADENZARIO CONTRATTUALE

Aprile 2015

» PAG 100

Guida al Lavoro

Settimanale di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza del lavoro

Direttore Responsabile ENNIO BULGARELLI **Coordinamento editoriale** Claudio Pagliara

Redazione

Angela Grassi (02/3022.3315) Margherita Mangioni (02/3022.3695) Marzio Nava (02/3022.3097) Antonio Pesaresi (02/3022.4540)

Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 20149

Registrazione Tribunale di Milano n. 468 del 7 agosto 1997.

Questo numero è stato chiuso in redazione il 27 marzo 2015



Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa **Presidente** Benito Benedini

Amministratore Delegato Donatella Treu II Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Servizio Clienti Periodici Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ). Tel. 02 30.300.600 Fax 06 30225400 oppure 02 30225400

Rimovo abbonamento Guida al Lavoro (digitale) € 309,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) € 365,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) + Codice del lavoro ed. 2015 € 375,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) + Dvd annate € 429,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) + Codice del lavoro + Formulario del lavoro + Dvd raccolte annate + 1 anno quotidiano del lavoro € 439,00; Nuovo abbonamento Guida al Lavoro (digitale) € 319,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) + Codice del lavoro ed. 2015 € 385,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) + Codice del lavoro ed. 2015 € 385,00; Guida al

Lavoro (carta + digitale) + Dvd raccolta annate € 439,00; Guida al Lavoro (carta + digitale) + Codice del lavoro + Formulario del lavoro + Dvd raccolte annate + 1 anno quotidiano del lavoro € 449,00 Sono compresi nell'abbonamento: Il punto (inserto mensile), Il Corriere delle Paghe (mensile), Contratti&Contrattazione Collettiva (mensile), I Colloqui Giuridici del Lavoro, I Supplementi. Per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (Tel. 02 oppure 06 30.300.600; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente al servizio clienti periodici o inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203 a: II Sole 24 ORE S.p.a. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ).

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 -20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214 email: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

Stampa II Sole 24 ORE Spa, Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ).

La versione digitale di Guida al Lavoro www.guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

adempimenti e nuove sanzioni per Caf e professionisti

di Matteo Ferraris Agenzia delle Entrate Circolare 23 marzo 2015, n. 11/E Risoluzione 25 marzo 2015, n. 33/E » PAG 72

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Procedure concorsuali e Cigs. finanziati i trattamenti relativi al secondo anno di crisi anche per il 2015

di Claudio Boller Ministero del lavoro Circolare 20 marzo 2015, n. 9 » PAG 76

AGRICOLI

Agricoltura: benefici contributivi e contrattazione applicabile

di Iosef Tschöll Ministero del lavoro Risposta a interpello 24 marzo 2015, n. 8 » PAG 80

INAII

Amministratore unico, dipendenza funzionale e assicurazione contro gli infortuni

di Michele de Lucia Inail

Nota 27 febbraio 2015, n. 1501 » PAG 82

PROFESSIONISTI

Partite Iva non genuine, vademecum per i datori

di Giovanni Scoz » PAG 85

INPS

Inadempimento contributivo e termine di prescrizione per le sanzioni civili

di Silvano Imbriaci

Cass., sez. unite, 13 marzo 2015, n. 5076 » PAG 89

CALAMITÀ NATURALI

Sisma Emilia Romagna, nuovo codice tributo per credito d'imposta in compensazione nel mod. f24

Agenzia delle Entrate Risoluzione 20 marzo 2015 n. 30/E » PAG 92

Agenzia delle Entrate Provvedimento 20 marzo 2015 » PAG 93

MODFILO F24

Addizionale CIG e modello F24. nuove indicazioni dell'Agenzia

Agenzia delle Entrate Risoluzione 23 marzo 2015, n. 31/E » PAG 94

INAII

Inail: istanze OT24, procedura per le domande anno 2015

Inail Istruzioni operative 19 marzo 2015

AGRICOLI

» PAG 95

Pubblicazione e visualizzazione degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli

Inps Messaggio 25 marzo 2015, n. 2129 » PAG 95

MODELLO F24

Mod. F24, soppresse le causali contributo ex Enpals

Agenzia delle Entrate Risoluzione 26 marzo 2015, n. 34/E » PAG 96

Lavoro e territorio

» PAG 97



CONTRATTI COLLETTIVI

Scadenzario contrattuale Aprile 2015

» PAG 100

FDILI

Edili Confani: al via il contributo contrattuale per Fondapi

di Cristian Callegaro Accordi 9 marzo 2015 » PAG 109



PREVIDENZA E ASSISTENZA

PENSIONE

Aumentano i requisiti per la pensione dal 2016

di Pietro Gremigni Inps Circolare 20 marzo 2015, n. 63 » PAG 112

GIURISPRUDENZA

Rassegna della Cassazione

di Silvano Imbriaci » PAG 119

PENSIONE

Diritto alla pensione ai superstiti e validità dei diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori

Messaggio 16 marzo 2015, n. 1893 » PAG 121

Invalidità, così le semplificazioni

Inns Messaggio 19 marzo 2015, n. 2002 » PAG 122

Pensioni privilegiate: termine di decadenza per la domanda dall'insorgenza della malattia

Corte costituzionale, 19 marzo 2015, n. 43 » PAG 122

Giovanni Scoz

Dottore commercialista in Milano

Partite Iva non genuine, vademecum per i datori di lavoro

ia libera, per gli ispettori del lavoro, alla caccia delle partite Iva "non genuine". Essendo ormai trascorsi i due anni completi (l'anno 2013 e il 2014)

Il punto sui presupposti e sui parametri che la Riforma Fornero ha fissato per la definizione delle collaborazioni "genuine" al fine di evitare la riconduzione delle stesse a rapporto di lavoro dipendente

necessari al consolidamento dei presupposti fissati dalla legge Fornero (Legge n. 92/2012) gli organi di controllo avranno quindi a disposizione tutti i parametri e il periodo di riferimento per poter esperire convenientemente la loro attività ispettiva. Obiettivo finale dell'attività ispettiva è quello è stanare le finte partita Iva al fine di trasformale, alla sussistenza di determinati requisiti, in una co.co.pro o, addirittura (in assenza di progetto), di ricondurle ad un rapporto di lavoro dipendente. La sussistenza di due dei tre parametri fissati dalla riforma Fornero viene considerata una "presunzione assoluta" e, conseguentemente, viene invertito l'onere della prova: spetterà quindi al committente dimostrare la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata quando vengono superati due dei tre parametri istituiti. Procediamo con ordine, ricordando i punti cardine della questione.

Soggetti interessati

Gli ispettori del lavoro potranno concentrare la loro attività di controllo sui contratti di lavorato autonomo professionale (professionisti titolari di una posizione Iva, disciplinati dagli artt. 2222 e seg. del Cod. Civ) vale a dire su soggetti che «si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». Ai fini delle imposte indirette, l'art. 35 del DPR 633/72 identifica i "professionisti" come quei "soggetti che intraprendo-

no l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione".

Presupposti da verificare

Per contrastare l'abuso di contratti di collaborazione "irregolari" tra Committenti e titolari di partita Iva, la riforma del Governo prevede ha definito tre indizi che possono usati disgiuntamente nel corso della verifica. Alla sussistenza di due dei tre predetti parametri, scatta automaticamente la presunzione assoluta di un uso improprio della forma contrattuale di lavoro autonomo con la riconduzione (nei casi più gravi) del rapporto di lavoro nel comparto del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sono considerate "prestazioni non genuine" quei contratti di lavoro autonomo qualora ricorrano contemporaneamente due delle tre condizioni":

- 1) durata collaborazione: i contratti (con il medesimo committente) con durata superiore a 8 mesi, vale a dire superiore a 241 giorni annui (anche non continuativi), per due anni consecutivi (nell' anno solare 2013 e 2014);
- **2) corrispettivo:** i professionisti hanno spiccato fatture, al medesimo committente, eccedenti l'80% del proprio totale fatturato, nel periodo 18 luglio 2012-18 luglio 2014;
- **3) postazione fissa:** Il collaboratore dispone di una postazione di lavoro "fissa" (anche non esclusiva) presso una delle sedi del committente.

Precisazioni

Nel corso di questi ultimi mesi, le varie amministra-

zioni (Inail, ministero del Lavoro, eccetera) hanno fornito importanti chiarimenti e precisazioni
che hanno meglio tracciato i contorni dell'ambito
applicativo della legge. Ad esempio, per "postazione fissa di lavoro" è stato precisato che si deve intendere "una qualsiasi postazione, anche
ubicata in locali in disponibilità del committente,
non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore ma che quest'ultimo possa usufruirne,
indipendentemente dalla possibilità di utilizzare
qualunque attrezzatura necessaria allo svolgi-

mento dell'attività". La verifica della sussistenza della postazione fissa di lavoro deve essere fatta, nell'arco temporale utile alla realizzazione delle altre due condizioni.

Molto importante è stata anche la precisazione, a proposito del secondo requisito (quello del corrispettivo) che ai fini di questo controllo rileva il fatturato

spiccato, indipendentemente dal fatto che sia stata incassato o meno. Questa precisazione ha quindi fugato ogni dubbio nel caso di un soggetto che ha spiccato due fatture a due diversi committenti ma ha incassato gli importi fatturati solo da uno (non è un caso di mono committenza). Sempre per questo requisito (dei corrispettivi) è stato chiarito che rilevano i compensi fatturati nell'arco di due anni civili (e non solari) consecutivi. In altre parole, essendo stata istituita la norma di riferimento il 17 luglio 2012, il periodo oggetto di osservazione sarà dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2014. Per ultimo (sulla questione corrispettivi) è stato chiarito che rilevano solo i compensi derivanti da lavoro autonomo professionale, mentre vanno esclusi gli altri redditi. Per quanto riguarda il requisito della durata della collaborazione è stato chiarito che il massimale da non superare è 240 giorni (quindi con 241 giorni si sfora dal predetto parametro) giorni lavorativi che possono essere anche non consecutivi, per due anni (civili) consecutivi. È stato precisato altresì (dal ministero del Lavoro) che per la verifica della posizione sospetta, vanno valutate tutte le prove documentali che si possono fornire (lettere di incarico, fatture eccetera) anche indirettamente, come gli elementi testimoniali che si potranno raccogliere all'interno o all'esterno dell'azienda (lavoratori, clienti, fornitori eccetera).

Deroghe

Sempre genuina

la prestazione effettuata

nell'esercizio di attività

professionale con obbligo

di iscrizione ad un ordine

Come ricorderemo, a seguito di varie contestazioni alla predetta norma, sono stati introdotti alcuni importanti emendamenti, includendo quindi alcune deroghe alla legge come era stata inizialmente formulata. In termini pratici, la "presunzione" non opera in tre circostanze:

- > competenze tecniche elevate del professionista
 - reddito rilevante conseguito dal professionista
 - prestazione lavorative svolte da professionisti iscritti ad un ordine, albo o ruolo.

Competenze tecniche elevate del professionista

Riguardo al primo punto enunciato vengono considerate "lecite" (quindi non fasulle e non ricon-

ducibili a lavoro dipendente a tempo indeterminato) le prestazioni - svolte con partita Iva - connotate da competenze teoriche o pratiche "di grado elevato", acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure la prestazione è connotata da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività professionali. Secondo il Ministero del Lavoro (circolare n. 32/2012) il "grado elevato" delle competenze e le "rilevanti esperienze che conferiscono professionali al collaboratore, possono essere comprovate attraverso:

- › Il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell'istruzione di formazione professionale:
- > Il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master *post* laurea):
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale):
- > apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- > apprendistato di alta formazione e ricerca:
- il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rap-

Ordini professionali riconosciuti



- > Consiglio Nazionale del Notariato
- > Consiglio Nazionale Ingegneri
- > Consiglio Nazionale dei Chimici
- > Consiglio Nazionale Forense
- > Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Cons. Naz. Architetti)
- > Ordine Nazionale degli Attuari
- > Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
- > Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
- > Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
- > Ordine Nazionale dei Giornalisti
- > Consiglio Nazionale dei Geologi
- > Ordine Nazionale dei Biologi
- > Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- > Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- > Ordine Nazionale degli Psicologi
- > Ordina degli Assistenti Sociali
- > Ordine dei Tecnologi Alimentari
- > Ordine dei consulenti in proprietà industriale
- > Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Collegi riconosciuti



- > Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
- > Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
- > Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell'infanzia
- > Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale
- > Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati
- > Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine
- > Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale



- > Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
- > Albo unico dei Promotori Finanziari

porto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento; in questa ultima ipotesi si ritiene che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno dieci anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da "rilevanti esperienze";

> lo svolgimento dell'attività autonoma, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno dieci anni. Viene precisato che, per poter essere considerati idonei, i predetti titoli di studio conseguiti devono essere pertinenti all'attività svolta.

Reddito rilevante conseguito dal professionista

Per applicare la deroga alla legge, viene richiesto anche (congiuntamente al primo requisito) il conseguimento di un determinato reddito annuo. Il ministero ha precisato che per reddito, (da intendersi come "lordo" e legato esclusivamente all'attività di lavoro autonomo - con esclusione quindi di ogni altro reddito). L'importo minimo, fissato per il 2015 deve essere di almeno 19.435 euro, mentre per il 2013 era pari a 19.196 euro. Nel 2014 era pari a 19.395 euro. In altre parole, occorre la sussistenza di questi due requisiti (attività con competenze di "grado elevato" e redditi lordi di importo oltre i predetti valori) affinché il contratto di lavoro autonomo professionale risulti "formalmente" regolare e non scatti, automaticamente la "presunzione" di irregolarità.

Iscrizione ad ordini professionali

Le presunzioni suindicate non si applicano qualora la prestazione sia effettuata nell'esercizio dell'attività professionale per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale (albo, ruolo, registro eccetera). Il ministero del Lavoro, con apposito decreto 20 dicembre 2012, ha fornito una lista esemplificativa delle categorie esentate.


Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto riportato pare particolarmente utile riordinare i vari contratti (o lettere di incarico) del periodo 2013-2014 al fine di verificare attentamente le date di inizio e termine dei contrat-

ti stipulati con i vari professionisti, facendo anche "mente locale" se ci sono fatti o aspetti tali che possano confermare palesemente che la durata contrattuale sia stata comunque disattesa e sia stata superiore ai predetti limiti contrattuali (e di legge).

Occorre fare inoltre attenzione alle possibili "triangolazioni" cioè ai compensi fatturati a diversi soggetti (ma legati fra loro) ma riconducibili sempre al medesimo centro di imputazione di interessi. In questo caso (è stato esplicitamente precisato) è come se il professionista avesse fatturato al medesimo committente

A giudizio dello scrivente le posizioni più "a rischio" quindi saranno quelle di quei soggetti, titolari di partita Iva, che svolgono mansioni generiche come attività di segreteria, amministrative e gestionali generiche, senza aver acquisito effettivamente particolari competenze specialistiche, soggetti che - tra l'altro - probabilmente espletano la loro attività con delle modalità operative che molto si avvicinano a quelle previste dal lavoro subordinato (obbligo di orario, sottoposizione al potere organizzativo e direttivo e disciplinare di un "datore di lavoro", continuità della prestazione, corresponsione di un "compenso" fisso a scadenze fisse eccetera).



NELLE LIBRERIE

PROFESSIONALI

www.librerie.ilsole24ore.com

UNICO 2015 PERSONE FISICHE

Gioacchino Pantoni - Claudio Sabbatini -Nicola Dell'Isola - Michele Meroni

La collana dedicata alle dichiarazione dei redditi 2015 si presenta profondamente innovata: nuovi autori, nuovi contenuti, nuova veste grafica.

Il commento quadro per quadro del modello Unico 2015 Persone fisiche e l'illustrazione di tutte le novità sono arricchiti dalla presenza di numerosi esempi pratici di compilazione con fac-simile, risposte ai casi più frequenti, approfondimenti sulle tematiche più controverse.

Pagg. 680 - € 40,00

SERVIZIO CLIENTI LIBRI tel. 02/30.300.600 servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE

ON LINE

www.shopping24.it